

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 26 settembre 2023

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 22 /2023

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023

Riportiamo, di seguito, per ciascun settore di attività, l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di SETTEMBRE 2023.

DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO

Una tantum

Facendo seguito all'intesa del 16 giugno 2021, con la quale erano state apportate modifiche di carattere normativo, con l'ipotesi di accordo 12 aprile 2023 è stato concordato il rinnovo della parte economica del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e poi successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Premettendo che la presente intesa avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle Parti contraenti e che va considerata congiuntamente al suddetto accordo 16 giugno 2021 per la parte normativa, essa prevede, ad integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022, per i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo (12 aprile 2023), il riconoscimento di importo "una tantum" pari a 2.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, da suddividere in 3 tranches:

- 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
- 700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
- 600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022, in forza al 12 aprile 2023, il suddetto importo andrà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.

Attenzione: Confindustria, nel Comunicato n. 9 del 12 aprile 2023, precisa che, essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio di cui sopra, l'importo compete a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo (12 aprile 2023), indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente.

Ad esempio, un quadro nominato dirigente nel triennio 2020/22, ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo una tantum integralmente. Invece, un quadro assunto il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo una tantum pro-quota (24/36).

Infine, l'accordo precisa che:

- l'importo "una tantum" non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun istituto contrattuale;
- nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all'erogazione delle tranches, l'importo totale o residuo dell'una tantum sarà erogato con le competenze di fine rapporto.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

CCNL SCUOLE PRIVATE – MATERNE (FISM)

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2023, degli incrementi retributivi.

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, si conferma che i nuovi importi del minimo tabellare contrattuale risultano i seguenti.

LIVELLO	MINIMO DAL 1° SETTEMBRE 2023	LIVELLO	MINIMO DAL 1° SETTEMBRE 2023
8°	€ 1.780,26	4°	€ 1.484,05
7°	€ 1.740,88	3°	€ 1.438,04
6°	€ 1.584,55	2°	€ 1.435,96
5°	€ 1.564,87	1°	€ 1.381,82

Orario di lavoro

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha previsto che, con riferimento al solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel 6° livello, fatto salvo l'orario di 32 ore settimanali, per assicurare l'estensione temporale del servizio scolastico, la Scuola può richiedere di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana.

Si precisa che il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della scuola è tenuto a prestare tali ore.

Il recupero delle ore aggiuntive avviene durante i periodi di sospensione dell'attività didattica come permessi giornalieri retribuiti (anche conglobati), secondo le seguenti modalità.

TIPOLOGIA DI ORARIO	GIORNI DI PERMESSI AGGIUNTIVI
Orario settimanale su 5 giorni	22 giorni
Orario settimanale su 6 giorni	26 giorni

I giorni di permesso aggiuntivi sono riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.

In caso di settimana lavorativa su 5 giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part-time, con orario di lavoro non inferiore al 20% dell'orario contrattuale, può essere richiesto un prolungamento settimanale, fatti salvi gli impedimenti in essere derivanti da altri rapporti lavorativi, con le stesse suddette modalità e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di lavoro a tempo parziale.

Fino al 31 agosto 2023 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 57 del CCNL 2016-2018.

Salario di anzianità

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2023, la corresponsione mensilmente (per 13 mensilità), a titolo di "salario di anzianità", di un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto contrattuale (art. 46 del CCNL 2016-2018).

Nella seguente tabella si riporta l'importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

SALARIO DI ANZIANITÀ: IMPORTI E DECORRENZE		
Data di assunzione	Dal 31/12/2018	Dal 01/09/2023
Prima del 31/12/2018	€ 27,00	€ 15,00
Dal 01/01/2019 al 31/08/2023	-	€ 15,00

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Una tantum

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2023, a favore del personale di tutti i livelli in forza alla data del 1° settembre 2022, a copertura dei periodi 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, che venga erogato, a titolo di una tantum, l'importo complessivo di 188,50 euro lordi, come di seguito indicato.

PERIODO	IMPORTO
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020	€ 104,00
1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021	€ 84,50
Totale	€ 188,50

Viene precisato che l'una tantum va riproporzionata sulla base dei mesi di effettivo lavoro nei periodi di riferimento (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero) e che comprende anche l'incidenza sul TFR.

Welfare contrattuale

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha ribadito che, per gli anni 2022 e 2023, ai lavoratori vanno riconosciuti strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Tali valori:

- sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.

I destinatari del suddetto welfare sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore spetta un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Il welfare contrattuale si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dalla disciplina in esame.

Ai lavoratori è data la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, alla previdenza complementare (Fondo ESPERO), quale quota a carico del datore di lavoro prevista all'art. 54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'istituto non potrà superare complessivamente i 200,00 euro per il 2022 e per il 2023.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo ESPERO per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti.

Nel corso della fase di prima applicazione e, comunque, entro il mese di giugno 2023 è previsto un incontro delle Parti per la verifica del puntuale adempimento contrattuale verso tutti gli aventi diritto.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

CCNL SCUOLE PRIVATE – LAICHE (ANINSEI)

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 14 febbraio 2022 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali conferma importi e decorrenze degli incrementi retributivi e dei conseguenti valori del minimo contrattuale mensile, come stabiliti con i Verbali di accordo 2 luglio 2021 e 6 settembre 2021.

I suddetti Verbali hanno previsto degli incrementi retributivi a partire dal 1° settembre 2023, per effetto dei quali gli importi del minimo tabellare risultano i seguenti.

LIVELLO	MINIMO DAL 1° SETTEMBRE 2023	LIVELLO	MINIMO DAL 1° SETTEMBRE 2023
I	€ 1.239,31	VI	€ 1.489,64
II	€ 1.268,88	VII	€ 1.512,44
III	€ 1.330,16	VIII A	€ 1.585,38
IV	€ 1.397,56	VIII B	€ 1.671,80
V	€ 1.489,64		

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.